

RESOCONTO STENOGRAFICO

350ª SEDUTA
(Antimeridiana)

GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE
indi
del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Assemblea Regionale

(Comunicazione dell'agenda dei lavori parlamentari):

PRESIDENTE	12691, 12692
CAPITUMMINO (DC)	12691
PARISI (PCI-PDS)*	12692
CUSIMANO (MSI-DN)	12692
PIRO (Gruppo Misto)*	12692

Congedi	12667
---------------	-------

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione)

(Volazione di richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE	12670
------------------	-------

«Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	12671, 12672
LA RUSSA, Assessore per gli enti locali	12673, 12681, 12684, 12687, 12688
D'URSO (PCI-PDS)*	12671, 12675, 12676, 12686
CAPITUMMINO (DC), Presidente della Commissione	12673, 12674, 12681, 12682
COLOMBO (PCI-PDS)*	12677, 12680
GUELI (PCI-PDS)	12674, 12688
CRISTALDI (MSI-DN)	12676
RUSSO (PCI-PDS)	12679
DAMIGELLA (PCI-PDS)	12679, 12688
PIRO (Gruppo Misto)*	12680
	12686, 12687

Gruppi Parlamentari

(Comunicazione relativa alla presidenza del Gruppo parlamentare repubblicano)

Interrogazioni

(Annunzio)

(Rinvio dello svolgimento):

PRESIDENTE	12670
------------------	-------

Interpellanze

(Annunzio)	12668
------------------	-------

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE	12689, 12690
CAPITUMMINO (DC)	12689
CUSIMANO (MSI-DN)	12689
LA RUSSA, Assessore per gli enti locali	12690

Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori d'Aula del disegno di legge n. 702/A

PRESIDENTE	12690
D'URSO (PCI-PDS)*	12690
GORGONE, Assessore per il territorio e l'ambiente ...	12690

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 10,05.

MACALUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Giuliana ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana di oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Placenti, Palillo, Mazzaglia, in data 20 marzo 1991, il seguente disegno di legge:

«Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1979, numero 214 concernente disciplina degli asili nido nella Regione siciliana» (1049).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per la sanità e all'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— il comitato di gestione della Unità sanitaria locale numero 46 di Patti, con delibera numero 1337 del 12 dicembre 1990, ha nominato i membri della Prima Commissione medica per accertamenti sanitari, previsti dall'articolo 1 della legge numero 295 del 1990;

— a far parte della Commissione, che esaminerà le richieste dei Comuni di Oliveri, Patti, Montagnareale, Librizzi e Gioiosa Marea, sono stati nominati dei medici che ricoprono anche incarichi istituzionali e politici proprio a Gioiosa Marea;

— la Commissione è stata chiamata ad accertare l'invalidità di alcuni cittadini che hanno superato le prove di un concorso per categorie protette bandito dal Comune di Gioiosa Marea;

— presidente della Commissione di esame era il dottor Mobilia Vincenzo, che è stato nominato nella Commissione Medica dell'Unità sanitaria locale numero 46;

per sapere se ritengano regolari i fatti segnalati e come, in caso contrario, intendano intervenire» (2630).

PIRO.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

MACALUSO, segretario:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore dei lavori pubblici e all'Assessore per gli enti locali, premesso che con decreto assessoriale numero 1607 del 9 novembre 1989, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici approvava il progetto dei lavori di trasformazione e completamento del complesso assistenziale "Casa della Fanciulla S. Antonio da Padova", sito nel comune di Petralia Sottana, concedendo il relativo contributo, per complessive lire 742 milioni, e prescrivendo al contempo che "l'Amministrazione comunale di Petralia Sottana provvederà alla realizzazione dell'opera in conformità delle disposizioni di cui alle leggi regionali numero 19 del 1972 e numero 21 del 1985" (articolo 2 decreto assessoriale numero 1607 del 1989 citato);

considerato che, con successiva nota numero 1381 del 25 maggio 1990, l'Assessorato lavori pubblici, nel notificare il predetto decreto assessoriale numero 1607 del 1989 al comune di Petralia Sottana, precisava che la gara per l'aggiudicazione dei lavori doveva essere espletata ricorrendo al sistema della licitazione privata;

considerato, altresì, che la delibera consiliare numero 138 del 27 settembre 1990, con la quale è stato disposto di provvedere all'appalto in questione mediante licitazione privata, è stata annullata dalla Commissione provinciale di controllo, nella seduta del 22 novembre 1990 con decisione numero 59075/67280, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Petralia, ai sensi dell'articolo 95 Orel, la licitazione privata può essere preferita al sistema di aggiudicazione mediante asta pubblica, solo quando la prima risulti per l'Amministrazione concretamente più vantaggiosa della seconda, fermo restando in ogni caso che nessun rilievo assume una nota assessoriale palesemente illegittima per violazione di legge;

rilevato ancora che l'Assessore per i lavori pubblici, nel riscontrare la nota numero 399 del 15 gennaio 1991, con la quale il Comune di Petralia chiedeva di essere autorizzato ad espletare la gara di appalto mediante asta pubblica,

ribadiva, con nota numero 189 del 4 febbraio 1991, che i lavori di cui al decreto assessoriale numero 1607 del 1989 dovevano affidarsi mediante licitazione privata:

considerato, inoltre, che comunque, in seguito alla decisione della Commissione provinciale di controllo, il Comune di Petralia Sottana non era affatto tenuto a richiedere l'autorizzazione all'Assessorato dei lavori pubblici per l'espletamento della gara mediante asta pubblica, atteso che l'«obbligo» di procedere mediante licitazione privata è da ricondursi ad una nota assessoriale che, per la sua illegittimità, non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale la quale, viceversa, è obbligata all'immediato rispetto delle norme di legge di cui all'articolo 95 Orel, anche in considerazione del fatto che il decreto assessoriale numero 1607 del 1989, sopra richiamato, nulla prevede in ordine alla scelta del sistema di gara, limitandosi ad un generico richiamo della legge regionale numero 21 del 1985;

constatato, viceversa, che il Comune di Petralia Sottana, con delibera numero 25 del 28 febbraio 1991, prendendo atto della determinazione dell'Assessorato dei lavori pubblici, ha deciso di espletare la gara di aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata;

per conoscere:

— quali siano le argomentazioni giuridiche alla cui stregua l'Assessore per i lavori pubblici ha ribadito un'interpretazione del decreto assessoriale numero 1607 del 1989 che la Commissione provinciale di controllo ha ritenuto assunta in palese violazione di legge e fuori dalla propria competenza;

— per quale motivo il Comune di Petralia abbia chiesto all'Assessore per i lavori pubblici di essere autorizzato ad effettuare la gara di aggiudicazione dei lavori di cui al decreto assessoriale numero 1607 del 1989 mediante asta pubblica invece di dare senz'altro corso a tale gara in ragione delle determinazioni adottate dalla Commissione provinciale di controllo, e per quale motivo, sempre esso Comune, abbia recepito in una propria deliberazione valutazioni del tutto arbitrarie dell'Assessore per i lavori pubblici;

— quali provvedimenti intendano assumere l'Assessore per i lavori pubblici e l'Assessore

per gli enti locali al fine di ripristinare al più presto la legittimità dell'azione amministrativa, in atto gravemente compromessa dalle determinazioni assessoriali contenute nelle note numero 1381 del 1990 e numero 189 del 1991 e dalla delibera numero 25 del 1991 del Comune di Petralia Sottana» (650).

PARISI - CAPODICASA - LAUDANI - CHESSARI - COLOMBO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'industria, premesso che da tempo le organizzazioni sindacali e gli enti locali interessati, i partiti politici, l'Assemblea regionale siciliana conducono una lotta per la difesa dell'area chimica siciliana onde tutelare i livelli occupazionali esistenti e salvaguardare le condizioni di sviluppo del territorio attraverso il consolidamento degli impianti esistenti e intervenenti in settori nuovi e di più alto valore aggiunto;

ricordato che a questo scopo lo stesso Governo regionale fu impegnato dall'Assemblea regionale siciliana con un apposito ordine del giorno, approvato all'unanimità, a favorire il *partner* pubblico nella vicenda Enimont e a chiedere la revisione del «*business plan*» elaborato dalla società, che penalizzava fortemente la chimica siciliana in una visione aziendale antimeridionalistica e razionalizzatrice, nonché a dichiararsi disponibile ad una contrattazione programmata per la difesa degli impianti siciliani;

considerato, invece, che la nuova bozza di discussione del *business plan* elaborata l'1 febbraio 1991 dalla nuova società pubblica dell'Enichem, difende la politica di «drastica razionalizzazione» nel settore della chimica, prevedendo la chiusura degli impianti dei fertilizzanti complessi di Priolo e Gela nonché quello di ammoniacale e di cloro, perché obsoleti o non integrati, con tagli occupazionali per circa mille lavoratori del diretto e dell'indotto, e con una forte incidenza nel settore dei servizi, del metalmeccanico e dell'autotrasporto e riducendo Ragusa ad un puro «sito»;

considerato, ancora, che non è possibile, perché palesemente contraddittorio, affermare, come fa la bozza di piano dell'Enichem, che gli stabilimenti di Gela e Priolo devono essere razionalizzati perché trattasi di aree ad alto rischio ambientale e poi dichiarare che bisogna potenziare la centrale termica dello stabilimento di

Gela per utilizzare il *carbon coke* prodotto dall'impianto *cooking*, che è ad alto contenuto di zolfo e perciò fortemente inquinante; così come rappresenta una beffa, fatta al territorio di Gela, chiudere gli impianti dei fertilizzanti e chiedere un ampliamento della discarica dei fosfogeni, prodotti dell'impianto fosforico, che dovrebbe essere venduto ai mercati;

ritenuto che la motivazione addotta dall'Eni-chem a giustificazione della chiusura degli impianti di fertilizzanti, cioè la lontananza dai mercati del Nord e quindi l'alto costo aggiuntivo dovuto al trasporto, è in piena contraddizione con l'emergere nel territorio siciliano di privati che riescono a realizzare utili comprando fertilizzanti dall'estero e vendendoli al mercato centro-meridionale dell'Italia e che si avviano a trasformarsi in produttori autonomi;

per conoscere:

— se il Governo regionale sia stato coinvolto nella elaborazione del piano chimico che, se approvato, colpirebbe il più importante settore produttivo siciliano, emarginando l'industria siciliana dal resto dell'industria nazionale;

— quali iniziative abbiano posto in essere per ottenere la modificazione di tale piano a favore del potenziamento della chimica siciliana;

— quali risultati abbiano ottenuto tali iniziative per le quali c'è stato un preciso mandato dell'Assemblea regionale siciliana al Governo;

— se non ritengano una beffa per il territorio siciliano, e per quello della zona di Gela in particolare, lasciare che chiudano gli impianti dei fertilizzanti e perdano il lavoro centinaia e centinaia di lavoratori e permettere poi che il territorio continui ad essere devastato dal potenziamento della centrale termica dello stabilimento di Gela per l'uso del *carbon coke*, che contiene in grande misura zolfo, e dall'ampliamento della discarica dei fosfogeni, prodotti dall'impianto di acido fosforico, che non servirebbe più ai fertilizzanti prodotti a Gela;

— se non ritengano perciò di dovere negare l'autorizzazione a tali due iniziative della società che servirebbero solo ad aggravare le condizioni di rischio ambientale dell'area di Gela;

— se non ritengano che la presenza di iniziative private in aree contigue a quella di Gela, nel settore della vendita e, tra poco, della produzione dei fertilizzanti, non costituisca una

vistosa e forte smentita alle motivazioni dell'Eni-chem e lo smascheramento di ben altre intenzioni e di ben altre volontà, che convergono nella difesa delle aree forti del Centro-Nord e nella penalizzazione di quello siciliano» (651).

ALTAMORE - CONSIGLIO -
AIELLO.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunicazione relativa alla Presidenza del Gruppo parlamentare repubblicano.

PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 20 marzo 1991, l'onorevole Francesco Magro, Vice presidente del Gruppo parlamentare repubblicano, ha reso noto che svolgerà le funzioni di Presidente facente funzioni.

Rinvio dello svolgimento di interrogazioni della rubrica «Industria».

PRESIDENTE. Comunico che da parte dell'Assessore per l'industria è pervenuto il seguente telegramma: «Assessore per l'industria, onorevole dottor Luigi Granata, comunica che per annullamento volo Roma-Palermo causa nebbia est impossibilitato intervenire lavori della seduta antimeridiana di oggi 21 marzo».

Pertanto il secondo punto dell'ordine del giorno è rinviato.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,25).

Votazione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 1048: «Istituzione del museo regionale di Gela. Norme per il recupero della nave del VI secolo avanti Cristo in Gela e per la realizzazione di un parco archeologico ambientale».

Pongo in votazione la richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numeri 949 - 895 - 814 titolo IV - 530/A: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana», interrottasi nella precedente seduta dopo la lettura dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Invito i componenti la Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti nuove norme in materia di controlli, di trasparenza amministrativa, di appalti e di pubblici concorsi, a prendere posto nell'apposito banco.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come per l'articolo 2, credo che anche per l'articolo 15 sia necessario un momento di riflessione, pertanto ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Pertanto l'articolo 15, con i relativi emendamenti, è accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 16.

1. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni indicate all'articolo precedente possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti».

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 16 contiene un rinvio all'articolo 15, ne dispongo l'accantonamento.

Invito, pertanto, il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 17.

1. La Sezione centrale esercita il controllo di legittimità di cui agli articoli precedenti sulle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali concernenti:

- a) statuti degli enti e delle relative aziende speciali;
- b) regolamenti;
- c) ordinamenti degli uffici e dei servizi;
- d) disciplina generale dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- e) recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;
- f) bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche.

2. Tutte le altre deliberazioni soggette a controllo di legittimità sono di competenza delle sezioni provinciali nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

3. La Sezione centrale esercita altresì il controllo di legittimità sulle delibere di competenza delle sezioni provinciali, per le quali si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza e sulle delibere che abbiano dato luogo o possano dar luogo a decisioni contrastanti, nell'ambito della stessa sezione o di sezioni diverse. La devoluzione ha luogo con ordinanza della sezione provinciale, di ufficio o su richiesta dell'ente interessato. La devoluzione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la deliberazione è pervenuta alla sezione provinciale.

4. La Sezione centrale svolge, altresì, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle sezioni provinciali.

5. Anche su richiesta del presidente della Sezione centrale o di un presidente delle sezioni provinciali il Presidente della Regione o, su sua delega, l'Assessore regionale per gli enti locali convoca la conferenza dei presidenti della Sezione centrale e delle sezioni provinciali, integrata dai direttori regionali dell'Assessorato degli enti locali e dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

6. Le conclusioni cui perviene la conferenza, in caso di interpretazioni discordanti di norme legislative o regolamentari che investano interessi generali della Regione, costituiscono direttive vincolanti per l'esercizio del potere tutorio da parte della Sezione centrale e delle sezioni provinciali.

7. Nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle direttive della conferenza si applica l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 18.

1. Le deliberazioni indicate all'articolo 15, commi 1 e 2, devono essere inviate alla Sezione centrale o alla sezione provinciale competente entro quindici giorni dalla relativa adozione.

2. Le deliberazioni indicate all'articolo 15, commi 3 e 5, devono essere inviate alla sezione provinciale competente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di sottoposizione al controllo.

3. Le deliberazioni indicate all'articolo 16 debbono essere trasmesse all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla relativa adozione.

4. Le deliberazioni devono essere trasmesse all'organo di controllo in duplice esemplare autentificato, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di raccomandata a mano, insieme con apposito elenco firmato dal segretario, contenente l'indicazione sommaria degli atti trascritti. L'avviso postale di ricezione o l'attestazione di ricevimento deve essere firmato dal segretario o da altro dipendente addetto all'ufficio dell'organo di controllo.

5. Il presidente dell'organo adito, ove ritenga che il controllo sulle deliberazioni rientri nella competenza di altro organo del Comitato regionale di controllo, trasmette la deliberazione

all'organo ritenuto competente entro dieci giorni dalla relativa ricezione dandone comunicazione all'ente interessato.

6. Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione, l'organo di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi è di quaranta giorni.

7. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell'articolo 16, l'organo di controllo, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, può pronunciare l'annullamento. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni verificatisi prima della decadenza o della pronuncia di annullamento.

8. Il provvedimento deve indicare le norme violate, anche con riferimento ai principi dell'ordinamento giuridico.

9. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se l'organo di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

10. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, i termini per l'esercizio del controllo da parte della Sezione centrale decorrono dalla data in cui l'ordinanza di rimessione perviene agli uffici della Sezione centrale».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso ed altri il seguente emendamento:

sostituire le parole: «dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine» *con le parole* «curandone la trasmissione all'ente interessato nello stesso termine».

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 18, e del relativo emendamento, in quanto connessi all'articolo 15.

Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 19.

1. Il termine per l'esercizio del controllo di legittimità è interrotto, per una sola volta, se entro dieci giorni dal ricevimento della delibe-

razione l'organo di controllo chiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

2. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo riprende a decorrere dalla data di ricezione degli atti e delle notizie richieste.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive si intendono decadute qualora l'ente interessato non fornisca i chiarimenti e gli elementi richiesti entro venti giorni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso ed altri il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma il seguente secondo comma bis: «Non possono essere chiesti chiarimenti o pareri a soggetti diversi dall'ente deliberante. L'eventuale richiesta non interrompe il termine per l'esercizio del controllo».

D'URSO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato riguarda le richieste di chiarimenti che spesso le Commissioni provinciali di controllo fanno agli Uffici tecnici erariali. È il solo caso in cui la Commissione chieda un parere ad un soggetto diverso dall'ente deliberante. Questo comporta un ritardo notevolissimo nell'esame delle deliberazioni in quanto l'Ufficio tecnico erariale risponde dopo mesi; qualche volta dopo un anno.

Mi sembra evidente che l'organo di controllo debba pronunziarsi sulla deliberazione trasmessa tenendo conto di tutti i documenti che sono stati allegati alla deliberazione stessa. Spetta all'ente istruire nella maniera migliore le pratiche con riferimento alle quali c'è da determinare il valore di qualche bene.

La Commissione provinciale di controllo che cosa ha fatto fino a questo momento? Ha chiesto il parere all'Ufficio tecnico erariale e poi ha accettato acriticamente la valutazione di questo ufficio, che potrebbe anche essere errata.

Noi diciamo, quindi, che l'organo di controllo non deve chiedere chiarimenti o pareri a soggetti diversi dall'ente deliberante. Ciò comporta che, se l'atto del comune non è sufficientemente motivato sul punto relativo alla determinazione del valore, l'organo di controllo deve annullarlo.

Questo il senso dell'emendamento che ho presentato. Non è ammissibile, infatti, che perché un atto acquisti efficacia debba trascorrere un lungo periodo — qualche volta anche un anno o più di un anno — con conseguenze notevolissime (si pensi al pagamento degli interessi) per quanto attiene alla posizione dell'ente deliberante.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti che, non solo crea perplessità, ma anche dei problemi.

Le Commissioni provinciali di controllo sono un organo giuridico e non possono sostituirsi ad un organo tecnico, così come non possono non tener conto del parere di un organo tecnico se questo non arriva. Diventerebbe un fatto veramente grave!

L'Ufficio tecnico erariale è un ufficio tecnico che dà dei pareri in maniera precisa su una materia determinata. E ciò che significa? Che, per non aspettare il parere dell'Ufficio tecnico erariale, le Commissioni provinciali di controllo giudicano in rapporto alle dichiarazioni che inviano loro i comuni, a chiarimento delle proprie delibere. L'emendamento mi sembra quindi veramente eccessivo e pericoloso, e per questo motivo non lo accetto, non lo capisco, e, dunque, non mi sento, per quanto mi riguarda, di approvarlo. Non si tratta di un problema che possa creare momenti di divisione di carattere politico; la mia osservazione è questa: se l'organo di controllo decide di chiedere un parere ad un organo tecnico bisogna aspettare, prima della decisione, che arrivi questo parere. Diversamente un organo di controllo, che tecnico non è, deve sostituirsi, in una materia così delicata qual è quella di competenza dell'Ufficio tecnico erariale, ad un organo tecnico.

Questa proposta mi suscita molti problemi e molti sospetti.

Per questo motivo, tenendo conto della buona fede da parte del collega, lo invito a ritirare l'emendamento.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, su questo emendamento e sulle osservazioni e sulle perplessità espresse dal Presidente della Commissione, devo dire che quando si chiedono chiarimenti ad altri organi che non siano l'ente deliberante, quasi sempre, se non sempre (come nell'esempio citato dall'onorevole D'Urso), si tratta di chiarimenti che attengono il merito della delibera e non la sua legittimità. È chiaro che non si possono chiedere ad un ente diverso da quello che delibera gli elementi probatori della legittimità dell'atto che si esamina: ad esempio, se la cifra con la quale si sta acquistando o si sta alienando un bene è congrua o meno. Questo è il merito! La Commissione di controllo, oggi — ovvero il Coreco domani — dovrà esaminare se sono legittimi gli atti posti in essere per acquistare un bene ma non dovrà mai verificare se quel bene è giustamente acquistato per una lira o per una lira e cinquanta. Questo, infatti, attiene al merito! Se estendessimo anche al merito le prerogative dell'organo di controllo di legittimità, dovremmo consentire di esaminare tutti i progetti, gli appalti, la congruità dei prezzi; il che sarebbe una cosa assurda. Ognuno deve fare il suo mestiere, e il mestiere del Coreco è quello di controllare la legittimità dell'atto; poi, sulla responsabilità della congruità dei prezzi mi sembra che non debbano entrare, in quanto ciò attiene alla responsabilità dell'Amministrazione che delibera in tal senso.

Esprimo così la mia opinione per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento presentato degli onorevoli D'Urso e altri. Per quanto attiene alla seconda parte, non sono convinto del fatto che la richiesta non interrompa il termine per l'esercizio del controllo. Posso chiedere due giorni prima della scadenza del termine...

D'URSO. Ma non è un comma a sé; è nello stesso comma. Se c'è una richiesta illegittima, anche oggi non possibile...

COLOMBO. Allora bisogna chiarirlo. L'emendamento prevede che «non si possono chiedere pareri ad organi diversi» e poi si aggiunge «l'eventuale richiesta»; se c'è una richiesta illegittima è illegittimo anche il comportamento. Quindi, secondo me, la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere tolta perché in contraddizione con la prima.

D'URSO. Chiedo la parola per fornire un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, mi sono riferito all'ipotesi di richiesta del parere all'Ute, perché questo è il caso più frequente di richiesta di parere ad un soggetto diverso da quello deliberante. Voglio restare nell'ambito di questo esempio per esporre il significato e la portata di questo emendamento. Se il Comune, per esempio, delibera di acquistare un bene, è il comune stesso che deve dare una motivazione adeguata del valore del bene indicato nella deliberazione. Invece oggi che cosa accade? La Commissione provinciale di controllo, non intendendo entrare — cosa che invece dovrebbe fare — nella valutazione della stima dell'Ufficio tecnico comunale, che pure è un ufficio tecnico non di seconda classe ma l'ufficio tecnico dell'ente deliberante, chiede il parere all'Ufficio tecnico erariale, il quale risponde dopo mesi, dopo un anno, con danni spesso notevolissimi per l'ente. L'organo di controllo, a sua volta, quando riceve questo parere, si adagia su di esso, come se i pareri dell'Ufficio tecnico erariale fossero il Vangelo. Ora, io dico: l'organo di controllo esamini la deliberazione e, se non è istruita sul punto della stima, annulli l'atto perché insufficientemente motivato; se l'atto è sufficientemente motivato lo approvi, lo riscontri positivamente e così la responsabilità è degli amministratori che hanno deliberato. È chiaro questo punto?

So di comuni che hanno dovuto pagare somme notevoli per interessi perché avevano saputo, dopo un anno, che la loro stima era congrua. Perché? Perché l'organo di controllo aveva chiesto il parere all'Ufficio tecnico erariale.

Allora io dico: si stabilisca (fra l'altro l'orientamento dei tribunali amministrativi è in questa direzione) che non possono essere chiesti pareri a enti diversi da quello deliberante; tanto è vero che il Tribunale amministrativo di Catania ha sospeso gli effetti di un provvedimento della Commissione provinciale di controllo pervenuto dopo il termine, essendo stato chiesto un parere all'Ute con notevole ritardo.

Quanto alla perplessità dell'onorevole Colombo, potrei anche convenire con lui. Ho voluto inserire la precisazione nell'emendamento perché anche oggi si ritiene non legittimo chiedere i pareri all'Ute, e tuttavia gli organi di

controllo li chiedono e i comuni non sanno come comportarsi.

Credo così di avere dato i chiarimenti che venivano sollecitati dall'onorevole Presidente della Commissione.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole D'Urso avvista un problema concreto che ritengo debba essere condiviso in quanto molte Commissioni provinciali di controllo si comportano nel senso giusto, tranne qualcuna che continua a chiedere pareri ad enti diversi da quello deliberante. Allora ci sembra sia opportuna un'apposita norma. Però pregherei l'onorevole D'Urso di riformulare il suo emendamento in quanto tra la prima e la seconda parte dello stesso può nascere una contraddizione. L'emendamento dell'onorevole D'Urso dice: «non possono essere chiesti chiarimenti o pareri a soggetti diversi dall'ente deliberante»; su questo siamo d'accordo, perché è bene che questo sia stabilito per legge. Ma è chiaro che l'organo di controllo può chiedere chiarimenti all'ente deliberante, e nel momento in cui lo fa dobbiamo stabilire se i termini per l'esame si interrompono o no.

Con la formulazione attuale dell'emendamento i termini non si interrompono; il che significa che l'atto diventa esecutivo pur essendo stati chiesti dei chiarimenti.

Quindi il punto, in cui l'emendamento prevede che l'eventuale richiesta «non interrompe i termini» va riformulato, nel senso di precisare e stabilire qual è l'obiettivo che ci proponiamo.

RUSSO. Il chiarimento va bene, ma il parere? La Commissione di controllo chiede il parere...

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Forse non sono riuscito a chiarire il mio punto di vista. Il comune ha il dovere di approvare un atto completo, fornito di tutti i pareri tecnici richiesti dalla legge, ivi compreso (come nell'esempio classico che stiamo facendo) quello dell'Ute; parere, quindi, preventivo.

Se però l'atto è imperfetto, quindi se in sé non contiene il parere dell'Ute, la Commissione

di controllo chiede chiarimenti. Erroneamente alcune Commissioni di controllo, soprattutto quella di Catania (ma anche quella di Agrigento) chiede chiarimenti non all'ente deliberante ma all'Ute. Noi, quindi, dobbiamo normare questa ipotesi, nel senso che da ora in avanti il chiarimento andrà chiesto solo al comune. Pertanto, accetto in pieno questa prima formulazione dell'emendamento, mentre occorre chiarire la seconda parte. Infatti, se la Commissione provinciale di controllo chiede all'ente il chiarimento, i termini si debbono interrompere; diversamente la delibera diventerebbe esecutiva, per decorrenza di termini. Propongo, dunque, signor Presidente, di accantonare l'articolo 19, per consentire all'onorevole D'Urso, proponente dell'emendamento, di riformularlo.

Siamo pronti a dare una consulenza (abbiamo qui anche i nostri tecnici) affinché nel corso di questa seduta si possa riesaminare la proposta.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, volevo ricordare ai colleghi che non ci stiamo soltanto limitando ad approvare una legge sui controlli; in Commissione abbiamo avuto modo di parlarne abbastanza e mai ci stancheremo di ribadirlo, poi ognuno vota come vuole e se vuole. Però, signor Presidente, ci sono alcuni aspetti dei controlli che abbiamo guardato anche dal punto di vista delle norme antimafia: non a caso la Commissione ha preferito estendere i controlli laddove nel resto del Paese i controlli non ci sono.

La legislazione statale non prevede controlli per gli atti delle giunte, però alla fine è stata costretta ad affidare i controlli al Prefetto e al magistrato visto che, togliendo i controlli, molti dirigenti dei comuni sono andati in galera.

Signor Presidente, su questa materia sono d'accordo sul piano del garantismo e del controllo. In un Paese civile, più civile del nostro, mi avrebbero già convinto l'onorevole D'Urso e l'onorevole Assessore. Ma in Sicilia, in questo momento, non è opportuno togliere la possibilità ad una Commissione di esercitare un controllo su un settore delicato — le ruberie avvengono negli appalti con i prezzari — e su

un argomento che riguarda i pareri in generale; parliamo dei pareri dell'Ufficio tecnico erariale. Vorrei chiedere all'onorevole Assessore: quali pareri si chiedono all'Ufficio tecnico erariale? Proprio in questo caso dico che il parere va chiesto e proprio per queste delibere che hanno bisogno di un conforto di tale Ufficio. Se il comune delibera dopo un anno e cementifica qualche strada dopo un anno non succede niente. È questa la mia osservazione e preoccupazione, signor Presidente; fermo restando che le osservazioni di carattere giuridico sono esatte e corrette, per cui mi inchino ad esse.

La nostra preoccupazione, però, è riferita al fatto che intendiamo togliere all'organo di controllo il potere di chiedere i pareri (questo l'ha già detto l'onorevole Michelangelo Russo poco fa). A me pare che questa possibilità debba, invece, rimanere ad un organo di controllo di carattere giuridico soprattutto per alcuni atti particolari. Togliere questa possibilità ci sembra eccessivo. Se si vuole ciò, la si cassi, fermo restando che le nostre preoccupazioni, espresse anche in Commissione, le sottolineiamo e le consegniamo all'Aula che in merito voterà.

Per quanto mi riguarda (non conosco il parere della Commissione) voterò comunque contro, non tanto perché sia convinto che il votare in maniera diversa cambi niente, ma perché personalmente non mi sento in coscienza di togliere un potere che comunque sul piano della trasparenza può aiutare le Commissioni provinciali di controllo corrette ed oneste, a sbagliare di meno e a difendersi di più da giunte le quali potrebbero portare avanti degli atti formalmente corretti ed ineccepibili, ma che poi, nella sostanza, magari non sono né corretti, né ineccepibili.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'intervento del Presidente della Commissione onorevole Capitummino abbia spostato un po' il senso ed il significato dell'emendamento presentato degli onorevoli D'Urso ed altri. Infatti, con esso non si vuole evitare che i progetti o le pratiche siano ammanite con tutti i pareri necessari per quanto riguarda l'azione della pubblica Amministrazione. Il problema che viene sollevato è un altro: l'interlocuzione tra le Commissioni provinciali

di controllo deve avvenire con l'ente deliberante, quindi con i comuni, con le province, con le unità sanitarie locali, senza la possibilità di rivolgersi a terzi per avere questo tipo di pareri.

Siamo, quindi, profondamente preoccupati per le affermazioni dell'onorevole Capitummino circa la necessità che ogni progetto e ogni atto amministrativo debbano essere corredati di tutti i pareri necessari e fondamentali; ci sembra un fatto inusitato e strano che una Commissione di controllo debba chiedere pareri o elementi di giudizio ad altri organi estranei all'ente deliberante. Diciamo pertanto che, se l'atto amministrativo è incompleto e le Commissioni di controllo hanno la necessità di chiedere dei pareri o di chiedere approfondimenti o, ancora, supplementi di indagine, queste lo possono fare rivolgendosi direttamente agli enti deliberanti, di modo che si abbia l'interlocuzione tra Commissione di controllo ed ente deliberante. Ritengo che l'interpretazione data dall'onorevole Capitummino sia assolutamente fuori dalla discussione in atto, in quanto sarebbe grave se le Commissioni di controllo — immaginiamolo per un momento — cominciassero a chiedere il parere su un progetto al Genio civile o all'Unità sanitaria locale o al Consiglio regionale urbanistico. Questo significherebbe assolutamente scompaginare quello che è un sistema di controlli che, invece, dobbiamo avere. I progetti debbono essere già prima corredati di tutti i pareri necessari per potere avviare l'atto amministrativo e farlo andare avanti; nel momento in cui i pareri fossero privi dei visti, delle autorizzazioni e così via, la Commissione di controllo si rivolgerà all'ente deliberante che dovrà regolarmente rispondere, e da quel momento si interromperanno i termini relativi all'approvazione dell'atto da parte della Commissione stessa.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che se leggiamo tutto l'articolo 19 troviamo la chiave per risolvere le problematiche messe sul tappeto. Primo problema: il concetto dell'atto perfetto e trasparente, sottolineato dal Presidente della Commissione. Credo che tutti stiamo lavorando per questo e l'emendamento D'Urso

è rafforzativo di questa linea; non si muove in una logica diversa. Quindi — e qui faccio una dichiarazione che resterà agli atti — approvata la legge dovremo emanare la relativa circolare applicativa e dovremo richiedere con forza alle amministrazioni comunali e provinciali sottoposte al controllo non l'opportunità, ma il dovere, che hanno, di deliberare atti perfetti, completi quindi dei pareri richiesti dalla Regione.

In ogni caso per quanto concerne il termine per l'esercizio del controllo di legittimità, questo si interrompe — e non tante volte ma una sola volta — quando l'organo di controllo ha bisogno di un chiarimento.

Il punto è, signor Presidente della Commissione, che effettivamente (ho il dovere di non condividere quando ho un'opinione diversa, ma ho il dovere di condividere qualsiasi emendamento quando consta al nostro ufficio), a noi consta che alcune Commissioni di controllo in atto applicano la legge in modo distorto e chiedono pareri ad organi diversi da quello deliberante. Allora è giusto riportare le decisioni dell'organo di controllo ad unicità di indirizzo; quindi dobbiamo vietare, scrivendolo nella legge, la possibilità di chiedere un parere ad un organo diverso da quello deliberante. Nel caso però che l'organo di controllo voglia chiedere un parere — questo è il punto — dobbiamo prevedere che questo non interrompe il termine; altrimenti creeremmo un doppione e interromperemmo i termini due volte: una prima volta con il primo comma ed una seconda con il comma successivo.

Possiamo quindi modificare la dizione proposta con l'emendamento dell'onorevole D'Urso nel modo seguente: «Non possono essere chiesti chiarimenti o pareri a soggetti diversi dall'ente deliberante; l'eventuale richiesta comunque non interrompe il termine». Così salveremo la speditezza del controllo, la celerità della deliberazione e la trasparenza, che abbiamo da rispettare innanzitutto. Abbiamo altresì l'impegno, che assume il Governo, di sottolineare, nell'apposita circolare applicativa della legge, che i Comuni sono tenuti a completare le pratiche in modo perfetto, corredate di tutti i pareri.

Ha ragione il Presidente della Commissione quando dice che se una strada si deve sistemare e ci vuole il parere dell'Ute, se si sistema tre mesi prima o tre mesi dopo non importa, purché vi sia questo parere. E quindi il Comune si premunisca di questo parere dell'Ute per potere deliberare.

COLOMBO. L'Ute non rilascia pareri ai comuni.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Perché non ne rilascia?

COLOMBO. Perché non è un organo dei comuni, è un organo dello Stato.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Non mi pare che sia così.

COLOMBO. È così.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, concludo ribadendo la proposta di modificare l'emendamento dell'onorevole D'Urso nel senso prima precisato.

D'URSO. Condivido la precisazione del Governo.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, ritorno a parlare su un fatto che, ancora una volta, voglio evidenziare e che riguarda non solo il carattere giuridico della questione ma anche la lotta contro la mafia e gli amministratori corrotti che in questa Regione da anni si porta avanti.

È vero che le attuali Commissioni provinciali di controllo non hanno quei poteri cui facevamo poco fa riferimento, ma è anche vero che l'Alto Commissario per la lotta alla mafia chiede loro continuamente di intervenire. E alle argomentazioni da queste addotte, relativamente al fatto che non dispongono di tecnici per potere entrare nell'ambito di alcuni pareri, è stato comunicato di chiedere tutti i pareri agli organi dello Stato, che li avrebbe dati. Quindi i casi sono due: se l'emendamento dell'onorevole D'Urso è estraneo perché è inserito nell'articolo del Governo, allora lo si ritiri; ma se vogliamo addirittura sottolineare che nessun parere può essere presentato, finiamo con il porre, in ogni caso, una limitazione all'organo di controllo. Che quest'ultimo debba chiedere pareri all'ente deliberante è già previsto dall'articolo 19, e ciò è chiaro, se lo si legge con molta attenzione. Dunque non evidenziamo il fatto

che se gli organi di controllo abbiano chiesto in questo periodo pareri non dovuti lo hanno fatto su richiesta dell'Antimafia e della Magistratura; lo hanno fatto per poterne capire di più, visto che non sono organi tecnici e vanno, in alcuni casi, al di là di quelli che sono i loro compiti. Tant'è che in Sicilia, proprio perché abbiamo scelto un'altra strada, non si applica quella parte secondo cui il controllo su tutti gli atti che riguardano, ad esempio, gli appalti, non è più di competenza delle Commissioni provinciali di controllo ma del Prefetto, il quale deve ricevere, nel momento in cui vengono assunte delibere in questo settore, una copia delle delibere stesse, e può addirittura interromperle e bloccarle.

Non possiamo però, amici miei, realizzare un doppio intervento garantista che non fa applicare in Sicilia le norme antimafia che conferiscono alle Commissioni provinciali di controllo un controllo che non diamo — è vero non lo diamo, mentre nel resto del Paese è dato ai Prefetti! — e poi togliamo la possibilità a dette Commissioni di chiedere pareri per loro conto, senza alcuna interruzione di termini. La norma è chiara, quindi non c'è contraddizione tra quanto è stato approvato in Commissione e l'emendamento dell'onorevole D'Urso, che sembrerebbe addirittura ultroneo. Secondo me è eccessivo sottolineare che nessun parere può essere chiesto da parte dell'organo di controllo. In tal modo le Commissioni provinciali di controllo non possono chiedere pareri di alcun tipo, nemmeno di carattere tecnico, e se consideriamo che ai Prefetti non diamo il potere di intervenire in base alla normativa nazionale, tutto ciò mi pare eccessivo ed esagerato.

Pertanto, considerato (e su questo punto siamo d'accordo: il Governo l'ha detto all'onorevole D'Urso) che la previsione è già inserita nell'articolo 19, non sottolineiamo un aspetto che, fino ad oggi non sottolineato, ha dato la possibilità in alcuni casi di intervenire senza che si interrompessero i termini (ciò è stabilito appunto dal primo comma dell'articolo 19 su cui siamo d'accordo). Anzi, può essere motivo di conforto per le Commissioni provinciali di controllo chiedere ad altri organi dello Stato pareri da questi non dovuti, ma che gli stessi organi dello Stato hanno fatto sapere, tramite l'Alto Commissario per la lotta alla mafia, di esser pronti a fornire, per aiutare le Commissioni ad approvare o respingere, entro i termini previsti dall'articolo 19, le delibere, nonché per aiutarle a capire se in alcune delibere c'è

un atto criminale portato avanti, purtroppo, da amministratori delinquenti e ladri, ovvero se invece si tratta di delibere che non è il caso bloccare sul piano formale nell'ambito dei loro poteri. Si tratta quindi di un aspetto in più, di un dato eccezionale che è stato individuato come momento di lotta contro la mafia e che ha spinto le Commissioni provinciali di controllo della Sicilia a chiedere questi pareri non dovuti alle Amministrazioni dello Stato che, gratuitamente, per maggiore conforto, negli anni trascorsi si sono dette disposte a dare loro. E dunque il motivo del contendere non esiste. Lasciamo l'articolo 19 così come è, giacché garantisce quanto osservato dall'onorevole D'Urso, ed evitiamo di prevedere che non può essere chiesto alcun parere a chicchessia. Invero il parere di un organo tecnico statale può essere di ausilio anche sul piano formale, sapendo che sul piano sostanziale c'è qualcosa che non va nonostante la bravura dell'amministratore; i ladri sono molto bravi sul piano della forma, quasi sempre, onorevole Assessore ed onorevoli colleghi!

Guardate che quando si approvano delle delibere in cui c'è dentro un «certo gioco», ci sono i pareri di tutti gli uffici regionali e nazionali; tutti gli organi di governo vengono coinvolti e tutti danno i rispettivi pareri. Sono gli atti amministrativi più completi quelli che nascondono atti delinquenti e mafiosi. Per questa motivazione chiedo all'onorevole D'Urso, senza che assolutamente nel suo emendamento ci sia nulla di nascosto — capisco, infatti, e faccio mie le sue giuste preoccupazioni —, di ritirarlo, visto che il contenuto di detto emendamento è già incluso nell'articolo 19 del disegno di legge. Ciò per evitare altri problemi, altri drammi che potrebbero anche nascere in quanto le Commissioni provinciali di controllo, da questo momento, potrebbero rivolgersi all'Alto Commissario per far presente che purtroppo la legge regionale prevede che non possano ricevere pareri anche da organi statali disposti a fornirli gratuitamente.

PRESIDENTE. Onorevole D'Urso, mantiene l'emendamento?

D'URSO. Sì, signor Presidente.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, in effetti non avrei dovuto richiedere di parlare dopo l'intervento del Governo, ma avevo avuto la sensazione che, a seguito delle argomentazioni espresse qui da altri colleghi, l'onorevole D'Urso avrebbe ritirato l'emendamento. Vorrei far riflettere, se mi consentite, persino il Governo che in altra sede ha richiesto alla Commissione, ma anche qui in Aula, irrigidimenti di controlli sugli atti dei comuni e delle province in particolare. Questa, invece, è una norma che non irrigidisce i controlli, semmai potrebbe essere una norma di accelerazione per la propria definizione. Il fatto, che è passato tra l'altro inosservato e che è stato citato proprio dall'onorevole D'Urso, riguarda il caso dell'Ufficio tecnico erariale che ha ricevuto disposizioni da parte del Ministero di non dare riscontro a richieste dei comuni e delle province, ma di riscontrare esclusivamente le richieste provenienti dagli organi di controllo. Ciò significa che, se questo emendamento dovesse essere approvato, mai più sarebbe chiamato in Sicilia l'Ufficio tecnico erariale in alcun momento, in alcuna sede, ad esprimere un parere di congruità sull'acquisto di un immobile di 100 milioni o di 100 miliardi. Ecco qual è la vera preoccupazione! Per non dire che l'avere steso l'emendamento con questa formula evita ad esempio persino il coinvolgimento delle Camere di commercio. Le Camere di commercio possono, in questo momento, non essere consultate dagli enti locali; se prevediamo che possano anche non essere consultate dagli organi di controllo, ma quale mafia combattiamo, quale corruzione combattiamo nel rapporto tra il potere esecutivo e gli uffici tecnici?

Infatti, gli appalti truccati ci sono, nella stragrande maggioranza, quando c'è la connivenza tra gli uffici tecnici e il potere esecutivo.

D'URSO. Si dovrebbe indagare sugli Uffici tecnici erariali!

CRISTALDI. Ma questo è nella storia! Basta leggere i giornali degli ultimi trent'anni in Sicilia! Può darsi che ci siano anche infiltrazioni dentro gli Uffici tecnici erariali. Certo questa procedura non elimina queste infiltrazioni, e comunque è più rigido e più attendibile un controllo effettuato dall'Ufficio tecnico erariale che non quello lasciato soltanto agli uffici tecnici; con la qualcosa di fatto si afferma che non è chiamato alcun organo tecnico ad

esprimere una congruità o comunque una considerazione di carattere tecnico nel caso — l'ho citato — in cui dovesse sussistere la connivenza tra il capo dell'Ufficio tecnico e l'Assessore. E siccome in Sicilia questo si verifica spesso, siamo contrari evidentemente ad un'impostazione di questa natura.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che dobbiamo sempre evitare di «bruciare la foresta per friggere un uovo». Comprendo tutte le preoccupazioni che possono essere alla base dell'emendamento, ma ritengo che queste preoccupazioni non sussistano. Non sussistono perché abbiamo una procedura abbastanza chiara ed evidente.

Primo, l'emendamento prevede che non possono essere chiesti chiarimenti a soggetti diversi dall'ente deliberante. La legge dice già esattamente quello che propone l'onorevole D'Urso. Si interrompono i termini nel caso in cui ci sono chiarimenti e poi si riprendono dopo che sono state date le risposte.

La cosa che forse sfugge all'onorevole D'Urso — che è poi oggetto dell'intervento appassionato del Presidente della Commissione — è un'altra. L'onorevole D'Urso dice che «non possono essere chiesti chiarimenti e pareri»; su questo punto non mi trovo d'accordo, perché la Commissione di controllo, interrompendo i termini così come è previsto dal disegno di legge che abbiamo presentato, può chiedere pareri. È giusto che li chieda ed è sbagliato prevedere per legge che le Commissioni di controllo non possano farlo. Ciò in quanto — ripeto — è probabile che ci si trovi di fronte ad un atto per il quale è giusto chiedere un parere. Non capisco perché noi si debba impedirlo.

D'URSO. Ed allora stabiliamo un termine!

RUSSO. I termini sono stabiliti già dalla legge.

D'URSO. Ma per l'ente deliberante.

RUSSO. I termini sono stabiliti per legge e più esattamente: «Il termine per l'esercizio del controllo di legittimità è interrotto per una sola volta se entro dieci giorni dal ricevimento

dalla deliberazione l'organo di controllo chiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio»...

D'URSO... ma sono termini previsti per l'ente deliberante non per altri...

RUSSO. Siccome i chiarimenti si chiedono solo all'ente deliberante, le Commissioni di controllo devono essere in grado, se lo ritengono, di chiedere un parere. A chi? Alla Commissione Antimafia, all'Ute, alla Camera di commercio, a chiunque ritengano di potere chiedere un parere. E siccome la richiesta di questo parere non interrompe i termini previsti dalla legge, non capisco perché dobbiamo accogliere l'emendamento.

Si tratta di una proposta — lo ripeto — con la quale, per volere, appunto, «friggere un uovo, bruciamo la foresta». Ritengo dunque perfettamente inutile, ai fini della preoccupazione espressa dall'onorevole D'Urso, l'emendamento che egli ha presentato; sarebbe invece necessario introdurre un altro che potrebbe rappresentare tutta la vicenda sotto un'altra luce, che, molto probabilmente, non è neanche nel pensiero del collega.

DAMIGELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, credo che l'intervento dell'onorevole Russo abbia contribuito molto a chiarire i termini della situazione. Per altro, come amministratore comunale mi sono trovato nelle condizioni, alcuni anni fa — ed è questo l'elemento di riflessione che vorrei portare —, a dovere acquistare un fotocopiatore. Il comune del quale ero sindaco non era dotato di apparecchiature di questo tipo ed ho pregato quindi gli uffici comunali di predisporre tutti gli atti necessari; ho inviato la delibera alla Commissione provinciale di controllo. Dopo qualche tempo, non avendo ricevuto alcuna notizia, ho chiesto ragguagli e mi è stato risposto che la delibera era stata inviata all'Ute per il parere. Dopo qualche tempo, visto che l'Ute non rispondeva, mi sono recato personalmente presso detto ufficio e mi è stato, finalmente, rilasciato un parere di congruità. Erano passati credo 5 o 6 mesi; quando ho chiesto alla ditta di provvedere alla fornitura, mi è stato detto che oramai i prezzi erano aumen-

tati e che quindi la fornitura non era più possibile!

Questi ovviamente sono esempi di vita vissuta che dovremmo evitare si ripetessero. Mi pare che il chiarimento dell'onorevole Russo serva perché si possa predisporre un emendamento nel quale si preveda che l'eventuale richiesta di parere, fatta ad enti o uffici diversi dall'ente deliberante, non interrompa i termini.

Onorevole Capitummino, se questo è implicito nella legge non credo che possa portare documento a nessuno il fatto che venga detto esplicitamente, in modo che non ci siano dubbi sull'interpretazione.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente il problema è già affrontato — e mi pare che siamo tutti d'accordo — nella norma. I chiarimenti vengono chiesti soltanto all'organo deliberante; l'unico dato ufficiale, dal punto di vista amministrativo, che ha un'incidenza nell'atto, è solo il chiarimento. Il parere è qualcosa che riguarda l'organo, un fatto interno dell'organo che può chiederlo nell'ambito del termine di 10 giorni. Qua si confonde «chiarimento» con «parere»; non è previsto che possa essere dato nessun parere. Non capisco perché un articolo che non prevede ufficialmente alcun parere, debba evidenziare che l'organo non può chiedere un parere, che è qualcosa di interno, che appartiene all'organo stesso, che può chiederlo a chi vuole e non ha incidenza sul piano dell'*iter* procedurale, perché non è previsto! L'unica cosa che può chiedere l'organo è il chiarimento all'organo deliberante. Signor Presidente, l'articolo 19 non parla di pareri.

Il concetto di «parere» lo introduce soltanto l'emendamento dell'onorevole D'Urso. Se l'onorevole D'Urso ritira l'emendamento, non si parla più di parere. Il disegno di legge non prevede «pareri», ma solo chiarimenti. Certo, se si introduce il concetto di parere, allora c'è la necessità di specificarlo, ma il problema non si pone se si lasciano soltanto i «chiarimenti». Non capisco perché si debba aggiungere «pareri» se poi si possono chiedere, per maggiore conforto, a chiunque. Se non c'è, non è previsto! Qualunque organo può chiedere pareri a chi vuole; nel caso in specie il parere non ha un'incidenza sul piano della procedura perché ufficialmente è qualcosa che riguarda l'ente;

non interrompe i termini, quindi non capisco perché si debba introdurre il concetto di «parere» che non è previsto all'articolo 19. E ciò perché non riguarda qualcosa che incide sul procedimento ma è qualcosa che serve per maggiore conforto dell'organo. Questi pareri sono stati richiesti — da un po' di tempo — dalle Commissioni provinciali di controllo, dietro sollecitazioni dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia, quando i loro presidenti sono stati chiamati dai Magistrati...

COLOMBO. Non si possono inserire i surrogati dei pareri.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Ma qui non prevediamo nessun parere; il parere è qualcosa che riguarda l'organo di controllo. In questo momento, onorevoli colleghi, ci stiamo preoccupando delle procedure, e nelle procedure il parere non ha nessuna incidenza. Non mi sto interessando di altre cose. Poi nel giudizio di legittimità l'organo di controllo può chiedere pareri ad altri organi dello Stato che li forniscono gratuitamente senza che questo sia previsto da alcuna legge. Addirittura gli organi dello Stato, senza le indicazioni date in questo senso dall'Alto Commissario, potrebbero rifiutarsi di dare pareri in quanto nessuna legge lo prevede. Bene, solo in questo periodo eccezionale, in cui in Sicilia molti amministratori locali rubano, tutti gli organi dello Stato sono pronti a dare pareri non previsti da alcuna legge per aiutare le Commissioni provinciali di controllo a non consentire agli amministratori corrotti di rubare. Quindi non capisco perché, se nessun parere legittimo è previsto da alcuna legge, con questo disegno di legge si debba prevedere il parere che viene dato soltanto come fatto eccezionale dietro un'indicazione di lotta antimafia. Allora, fino a quando c'è questa condizione di eccezionalità per cui i pareri sono richiesti, non prevediamoli; quando questa eccezionalità verrà meno, è ovvio che gli organi stessi diranno che nessuna legge prevede che si debbano dare dei pareri, e quindi non li renderanno.

Ecco perché non voglio che ciò sia inserito nel disegno di legge; per una questione di principio.

Per tali motivi, signor Presidente, confermo il nostro «no» cosciente e responsabile all'emendamento, che è rispettoso e valido. Non intendo assolutamente dare un giudizio negativo su

un emendamento che è valido, dico soltanto che la proposta avanzata è compresa nell'articolo 19 del disegno di legge così come, all'unanimità, la Commissione lo ha esitato.

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si collega ad una prassi che conosciamo. L'onorevole Capitummino si preoccupa degli amministratori comunali ed ha più volte sottolineato che oggi viviamo in un'epoca caratterizzata dalla presenza di tanti ladri negli enti locali.

All'onorevole Capitummino devo ricordare che è vero: nelle amministrazioni locali ci sono tanti ladri, ma prima ancora che nelle amministrazioni locali i ladri ci sono stati negli uffici dello Stato, e ci sono ancora. È chiaro? I ladri ci sono stati e ci sono ancora negli uffici dello Stato, e quando dico negli uffici dello Stato mi riferisco in modo particolare a due uffici: l'Ufficio tecnico erariale e il Genio civile. Non parliamo quindi di amministratori disonesti quando sappiamo che anche altrove c'è disonestà...

AIELLO. Ci sono ladri anche nell'Amministrazione regionale.

D'URSO. Dice l'onorevole Aiello che ci sono ladri anche nell'Amministrazione regionale, e forse ha ragione: ci sono pure nell'Amministrazione regionale. Quindi, non sono solo i comuni da criminalizzare ma anche le altre amministrazioni; anzi, devo dire che prima che nei comuni, tanti hanno rubato e continuano a rubare nella Regione e negli uffici dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in segno di protesta sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,45)

Presidenza del Vicepresidente
DAMIGELLA.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, del

Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, il vicepresidente onorevole Ordile ha ritenuto di sospendere i lavori assembleari in relazione alle espressioni che sono state da me pronunciate. Nel mio intervento, mi ero collegato ad un'affermazione del Presidente della Commissione che aveva denunciato la presenza di amministratori non corretti e non onesti nell'ambito delle amministrazioni locali. Sono certo che l'onorevole Caputummino non intendeva poc'anzi criminalizzare tutti gli amministratori comunali e provinciali della nostra Regione e del nostro Paese; intendeva denunciare fenomeni di malcostume che sono presenti nelle amministrazioni locali e che hanno destato l'attenzione dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia e di tutti i partiti politici.

È un fatto che il fenomeno della corruzione è diffuso nelle amministrazioni locali; lo stesso Presidente della Regione ha avuto occasione tante volte di parlare delle Unità sanitarie locali denunciando fenomeni, certamente di malcostume, con grande senso di responsabilità.

In considerazione anche della provenienza di queste dichiarazioni, collegandomi, in un certo senso polemicamente, alle dichiarazioni dell'onorevole Caputummino ho detto che fenomeni del genere ci sono pure nell'Amministrazione dello Stato e nell'Amministrazione della Regione; ma è chiaro che non volevo dire — mi sembra evidente, anche se il mio discorso era fortemente polemico — che tutti i dipendenti statali o tutti i dipendenti regionali sono corrotti.

Certo fenomeni di malcostume, fenomeni di deviazione, fenomeni di delinquenza amministrativa sono presenti anche nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione della Regione. Questo era il senso della mia dichiarazione che confermo. Non ha senso, infatti, dire in tutte le sedi che la criminalità amministrativa è dilagante — lo dicono pure i magistrati, lo dimostrano indagini giudiziarie recenti, lo dimostrano anche fatti che sono stati accertati con riferimento a componenti di quest'Assemblea — e poi dover avere la preoccupazione di tacere su cose del genere. Quindi, ho vo-

luto da questa tribuna dire quello che dicono tutti, in quanto fenomeni di questo genere sono noti a tutti. L'ho voluto dire prima di dichiarare che ritiro l'emendamento da me presentato; emendamento con il quale ho posto un problema.

Si è sviluppata un'ampia discussione e non sempre il senso e la portata di questo emendamento sono stati afferrati. Ho voluto riferirmi ad un caso particolare, quello dell'Ufficio tecnico erariale, perché è il caso più grave che riguarda le amministrazioni locali. Il parere non dovrebbe essere chiesto dall'organo di controllo che esercita un controllo sulla legittimità degli atti; se la stima di un bene non è ben dimostrata la Commissione provinciale di controllo ha il dovere di annullare l'atto, quindi non deve essere confortata da pareri di quel genere che vengono chiesti non soltanto per immobili, ma anche per beni mobili per i quali i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale non hanno nessuna competenza. Pensate, per esempio, ad un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale che debba stabilire la congruità del prezzo di un elaboratore elettronico! Eppure viene chiesto il parere di congruità anche sull'acquisto di elaboratori elettronici!

Quindi, il mio emendamento muoveva da un'esigenza di responsabilizzazione degli amministratori locali e delle Commissioni provinciali di controllo che spesso, anzi sempre, si adagiano acriticamente sulle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale. Ma, dal momento che attorno a questo emendamento, che voleva chiarire un problema, si è scatenata una tempesta, dichiaro di ritirarlo per consentire, ovviamente, di procedere speditamente nell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 19.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

COLOMBO, segretario f.f.:

«Articolo 20.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, l'organo di controllo, in relazione all'esame del

conto consuntivo, può indicare all'ente interessato specifiche modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l'invito ad adottare le stesse modificazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

2. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine previsto, o di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto al comma precedente o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo, questo segnala l'omissione all'Assessore regionale per gli Enti locali».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 21.

1. Qualora gli organi deliberativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo deve disporre l'audizione richiesta in tempo utile e comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello nel quale sia pervenuto l'atto soggetto a controllo. Parimenti l'organo di controllo deve sentire i rappresentanti della minoranza all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando gliene facciano domanda entro il termine suindicato.

2. L'organo di controllo non può esaminare l'atto prima del decimo giorno successivo a quello nel quale l'atto sia pervenuto allo stesso.

3. I rappresentanti dell'ente e quelli della minoranza consiliare possono essere invitati, ai sensi del presente articolo, alle adunanze, per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto a controllo prima dello svolgimento della relazione sulle questioni concernenti lo stesso atto».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 22.

1. Le deliberazioni della Sezione centrale e delle sezioni provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ufficio.

2. Ogni interessato può richiedere copia delle deliberazioni, salvo il pagamento delle spese relative.

3. L'Assessore regionale per gli enti locali curerà la raccolta informatizzata dei provvedimenti di annullamento degli organi del Comitato regionale di controllo, con facoltà di accesso alla medesima di tutti gli enti interessati».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 23.

1. Uno speciale regolamento, emanato dall'Assessore regionale per gli enti locali, disciplinerà il funzionamento della Sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché dei relativi uffici di segreteria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«SEZIONE IV

Controlli sostitutivi ed ispettivi

Articolo 24.

1. Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente

diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale degli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificamente le ragioni.

3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

COLOMBO, segretario f.f.:

«Articolo 25.

1. Salve restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Natoli il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«1. Salve restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone, almeno una volta all'anno, ispezioni saltuarie e periodiche presso le Amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei

pubblici servizi nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Assessorato degli enti locali.

2. Sono poste a carico degli enti le spese relative alle ispezioni disposte per fatti a loro imputabili, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori e degli impiegati eventualmente responsabili».

Per assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

COLOMBO, segretario f.f.:

«Articolo 26.

1. I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Natoli il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

1. «I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 della presente legge sono esercitati per mezzo del Corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali, composto dal personale di cui alla seguente tabella, da annettersi come tabella B/1 tra quelle previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41:

TABELLA B/1

RUOLO DEL CORPO ISPETTIVO DEGLI ENTI LOCALI	
Qualifica	Unità
— Ispettore regionale	5
— Dirigente superiore ispettore	26
— Dirigente ispettore	65
— Assistente contabile ispettore	26
Totale	122

2. Nell'ambito del Corpo ispettivo sono istituiti numero 13 gruppi di lavoro così suddivisi:

— per gli enti locali della provincia di Messina 3;

— per gli enti locali della provincia di Catania 2;

— per gli enti locali della provincia di Palermo 2

— per gli enti locali delle province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta 3;

— per gli enti locali delle province di Enna, Ragusa e Siracusa 3.

Alla direzione dei gruppi di lavoro di Messina, Catania, Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, di Enna, Ragusa e Siracusa sono preposti gli ispettori regionali.

3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 è sostituito dal seguente:

“Il personale dei ruoli tecnici e speciale dell'Amministrazione regionale è distinto nelle qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle B), B/1), C), D), E), F), G), H), I), L), M) ed N) della presente legge”.

4. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 ottobre 1985 numero 41 è sostituito dal seguente:

“Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui all'articolo 4 è stabilito, per il ruolo amministrativo regionale, nella tabella A e, per i ruoli tecnici e per il ruolo speciale, nelle tabelle B), B/1), C), D), E), F), G), H), I), M) ed N) annesse alla presente legge nonché nella tabella annessa alla legge regionale 9 maggio 1964, numero 26 ed alla legge regionale 26 luglio 1985, numero 26”.

5. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 è sostituito dal seguente:

“Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale sono istituite le qualifiche di ispettore regionale, dirigente superiore tecnico o equiparato nel numero indicato nelle tabelle B), B/1), C), D), E), F), G), I), M) ed N)”.

6. L'ispettore regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale delibera la nomina tra i dirigenti superiori ispettori del Corpo ispetti-

vo degli enti locali che abbiano almeno 5 anni di servizio effettivo nella qualifica, avuto riguardo anche alla qualità del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti ed alla anzianità nella qualifica.

La Giunta regionale provvederà a far ruotare periodicamente gli ispettori regionali preposti alla direzione dei gruppi di lavoro.

7. Per l'accesso alle qualifiche di dirigente superiore ispettore, dirigente ispettore ed assistente contabile ispettore si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme vigenti per l'accesso alle qualifiche rispettivamente di dirigente superiore, dirigente ed assistente contabile del ruolo amministrativo regionale.

Possono accedere alla qualifica di dirigente superiore ispettore i dirigenti ispettori con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

8. I funzionari incaricati dell'attività ispettiva di cui alla presente legge ed i loro aventi causa secondo la legge civile hanno diritto al risarcimento nelle ipotesi di danno subito nell'esercizio o comunque in connessione delle loro funzioni.

Il danno risarcibile viene indicato in lire 500 milioni in caso di morte o di invalidità permanente. Il danno è risarcibile anche per il caso che il sinistro riguardi l'autovettura od altri beni, anche immobili.

A tal fine l'Assessore regionale per le finanze e il bilancio è autorizzato a stipulare apposita polizza presso l'Ina contenente la clausola di rivalutazione monetaria annuale Istat.

Restano salvi a pieno titolo i benefici dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata».

Per assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 26.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

COLOMBO, segretario f.f.:

«Articolo 27.

1. In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamen-

tazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.

2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.

3. Possono essere nominati commissari-provveditori funzionari della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici, con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo, sempreché siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario, su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali. L'emolumento resta a carico dell'ente interessato».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, volevo sollevare un problema legato al quarto comma dell'articolo 27; vorrei anche che l'Assessore onorevole La Russa, se possibile, prestasse un attimo di attenzione.

Con l'articolo 4 si fissa il principio che nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga, per la funzione di commissario provveditore, di funzionari esterni all'Amministrazione, il compenso spettante venga fissato volta per volta con decreto del Presidente della Regione; quindi venga fissato sostanzialmente *ad personam*.

Mi chiedo se questo principio possa essere accettato, se cioè l'Assessore per gli enti locali ed il Presidente della Regione se la sentano di fissare autonomamente, senza aggancio ad alcuna regola e *ad personam*, l'emolumento spettante, o se invece, fermo restando che ovviamente l'emolumento va commisurato anche al compito, alle qualifiche e al tempo, non ci debbano essere dei criteri fissati, per esempio, con un decreto emesso ad inizio d'anno. Ciò va, a mio avviso, specificato.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla preoccupazione espressa dall'onorevole Piro va subito data una risposta, onde evitare che si generino dubbi.

Il Presidente della Regione con suo decreto stabilisce gli emolumenti in base al grado del funzionario che si presceglie, alla funzione, alla qualifica. Quindi l'ammontare dell'emolumento, che è sempre stabilito dalla legge, può variare soltanto nel momento in cui si sceglie un funzionario di un grado diverso. Ad esempio, scegliendosi un Prefetto in quiescenza per una città come Palermo, l'emolumento va commisurato a quel grado; il riferimento, comunque, è sempre previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 28.

1. Agli organi collegiali di controllo previsti dalla presente legge ed ai relativi presidenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 29.

1. Le disposizioni della presente legge in materia di controllo e di vigilanza si applicano, altresì, in quanto compatibili, ai consorzi ed alle unioni di comuni. L'organo di controllo competente è quello nella cui circoscrizione ha sede il consorzio o l'unione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

«CAPO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30.

1. Fino alla riforma delle unità sanitarie locali, le disposizioni della presente legge concernenti i controlli sugli atti, si applicano, altresì, in quanto compatibili, alle unità sanitarie locali, intendendosi sostituiti al consiglio ed alla giunta rispettivamente l'assemblea ed il comitato di gestione.

2. L'organo competente per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali non rientranti nelle competenze della Sezione centrale è la sezione provinciale nella cui circoscrizione è compreso il comune sede dell'unità sanitaria locale».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma 2:

«La Sezione centrale e le sezioni provinciali, per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono integrati da due membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, su designazione dell'Assessore regionale per la Sanità, e scelti fra funzionari dell'Amministrazione regionale, dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore amministrativo e l'altro con qualifica non inferiore ad ispettore sanitario superiore.

Essi hanno voto consultivo».

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 30 è collegato con l'articolo 2. Sui funzionari va fatto un discorso complessivo: non credo che

vogliamo far rappresentare da funzionari un'amministrazione ed un'altra no.

Chiedo, pertanto, l'accantonamento dell'articolo 30 e del relativo emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 31.

1. Sono abrogati:

— gli articoli 30, 31 secondo comma, da 32 a 40, da 78 a 91, 160, 197, 208 dell'Ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16 e successive modifiche;

— gli articoli da 9 a 17 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, numero 3 e successive modifiche;

— la legge regionale 16 luglio 1961, numero 14 e successive modifiche;

— l'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25;

— gli articoli 3, 18 e da 21 a 27 della legge regionale 21 febbraio 1976, numero 1 e successive modifiche;

— il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1985, numero 38;

— l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1985, numero 52 e successive modifiche;

— l'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 31 e successive modifiche;

— ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la Commissione richiede l'accantonamento di questo articolo in

quanto alcune disposizioni che vengono abrogate refluiscano su articoli attualmente accantonati.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

COLOMBO, *segretario f.f.*:

«Articolo 32.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli atti adottati dopo l'insediamento degli organi di controllo istituiti dalla stessa.

2. Per gli atti adottati fino all'insediamento suindicato continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Ordinamento regionale degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, numero 16 e successive modifiche ed integrazioni. Il controllo è svolto dalle sezioni provinciali competenti».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione sul fatto che stiamo discutendo dei nuovi sistemi e delle nuove competenze dei nuovi organismi di controllo dopo anni e anni di polemica in quanto gli attuali organi di controllo sono in carica, ininterrottamente, da dodici anni. Adesso non vorrei che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, si dicesse che finalmente si fanno rinnovi e modifiche, ma tutto rimane così com'è. Ho l'impressione che così come è scritto l'articolo 32 — in particolare mi riferisco al secondo comma, dove si dice che, per gli atti adottati fino all'insediamento dei nuovi organi di controllo, si continuano ad applicare le vecchie disposizioni — che non pone alcun termine, dopo l'approvazione di questo disegno di legge le attuali Commissioni di controllo potrebbero rimanere in carica per altri dodici anni. Questa norma transitoria rende ciò possibile. Gradirei, quindi, e penso sia opportuno farlo, che la Commissione o il Governo indicassero una data entro la quale terminano di applicarsi le disposizioni dell'attuale Ordinamento regionale degli enti locali e finalmente si applicano le nuove

disposizioni di legge. Diversamente sarebbe come firmare «in bianco».

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'osservazione dell'onorevole Colombo ha un fondamento, tuttavia il termine cui far riferimento dipende dalla scelta che opererà l'Assemblea: se sarà l'Assemblea ad eleggere le Commissioni di controllo, allora è chiaro che ci vorrà un certo tempo, vista la situazione in cui ci troviamo; se invece la scelta ricade sulla nomina da parte del Governo, ci vorrà meno tempo.

Proporrei pertanto di accantonare l'articolo 32 e di riprendere la discussione dopo che avremo preso una deliberazione relativa alla fonte preposta alle nomine.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Natoli il seguente emendamento articolo 32 bis:

«1. Nella prima applicazione della presente legge:

Gli ispettori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori dell'Assessorato regionale enti locali assegnati, alla data del 31 dicembre 1990, nell'apposito ufficio ispettivo già previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25, o tra i dirigenti superiori ispettori, che abbiano almeno 15 anni di servizio prestato in qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea ed abbiano, altresì, effettivamente esercitato le funzioni ispettive.

I dirigenti superiori, i dirigenti e gli assistenti o assistenti contabili dell'Assessorato regionale degli enti locali assegnati, alla data del 31 dicembre 1990, nell'apposito ufficio ispettivo già previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, numero 25, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del Corpo ispettivo degli enti locali di cui all'articolo 26 della presente legge.

L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati, da presentare nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Per assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento si intende ritirato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

COLOMBO, *segretario f.f.*: ‡

«Articolo 33.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge per l'esercizio finanziario 1991, valutati in lire 2.000 milioni, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 18210 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Sull'ordine dei lavori.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, a nome della Commissione chiedo la sospensione dei lavori d'Aula per dare la possibilità alla Commissione stessa di avere un incontro informale col Governo, nel pomeriggio di oggi, ed esaminare così alcuni aspetti relativi ai numerosi emendamenti presentati. Proporrei altresì che i lavori riprendessero questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Onorevole Capitummino, capisco che lei possa chiedere che venga sospeso l'esame del disegno di legge, ma mi sembra troppo chiedere addirittura la sospensione della seduta!

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, non si tratta di sospendere l'esame del disegno di legge: vogliamo provarlo con coscienza e consapevolezza. Siccome anche per gli altri provvedimenti vogliamo dare un apporto proficuo, le chiediamo di consentire all'Assemblea di lavorare fino al prossimo 20 giugno. Non poniamo più termini alla Divina Provvidenza — e su ciò sono d'accordo con altri —, ma occorre lavorare con un minimo di razionalità dando la possibilità ai

gruppi e alle Commissioni di dare un apporto positivo. Quindi, fermo restando che possiamo lavorare fino al 20 giugno, le chiediamo di consentirci una pausa di riflessione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che il successivo disegno di legge posto all'ordine del giorno riguarda «Norme in tema di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana» per il quale è competente lo stesso Assessore attualmente presente in Aula. Pertanto, se esistessero le condizioni potremmo eventualmente avviare la discussione di questo disegno di legge; in caso contrario, valuteremo la proposta formulata dall'onorevole Capitummino.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, passare alla discussione di un altro disegno di legge per poi interromperla, praticamente dopo mezz'ora, mi sembra un fatto non produttivo; proporrei pertanto di passare al quinto punto dell'ordine del giorno che prevede: «Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità». Questo argomento è stato posto all'ordine del giorno almeno da 10 sedute e credo che tutti i gruppi siano pronti; potremmo quindi aprire le urne ed eleggere i nove esperti di questo organismo ed in tale modo lavorare proficuamente.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, le chiedo di aggiungere alla proposta testé avanzata dall'onorevole Cusimano anche quella di porre (e lo si sarebbe dovuto fare da mesi) all'ordine del giorno tutte le altre elezioni di competenza dell'Assemblea. In tal modo l'Assemblea sarebbe, così come è sempre stata, con le carte in regola. Vogliamo fare in modo che nell'Assemblea ci sia la massima legittimità; vogliamo altresì lavorare, ripeto, senza porre limiti per quanto riguarda la chiusura dei lavori assembleari. Siamo pronti a lavorare fino al giorno prima delle elezioni: nessuna legge, nessun Regolamento impone la chiusura dell'Assemblea. Possiamo lavorare, quindi, fino a quando tutti i disegni di legge avvistati nella

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non verranno esaminati dall'Assemblea. D'altra parte, è nostra intenzione — per questo chiediamo un'altra riunione della Conferenza dei Capigruppo — rivedere l'ordine del giorno. Ad esempio, prima di procedere con l'esame degli altri disegni di legge che riguardano le riforme, che vogliamo comunque approvare, vogliamo, così come si era detto nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, rivedere l'ordine del giorno ed esaminare prima alcuni disegni di legge che riguardano l'occupazione, lo sviluppo e la qualità della vita.

Per questo motivo, signor Presidente, le chiedo, in questo momento, anche come Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, di sospendere i lavori d'Aula, per riprenderli nel pomeriggio, al fine di darci la possibilità di offrire un apporto costruttivo, che deve essere frutto di riflessione ed anche di intesa cosciente e costruttiva.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Credo che nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi si sia fatto un buon lavoro su un disegno di legge difficile, quale è quello sui controlli. Siamo stati impegnati per tante ore sia nella discussione generale che nell'articolato. Credo, pertanto, signor Presidente, che la proposta avanzata dall'onorevole Capitummino nella duplice qualità di Presidente della Commissione e di Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, sia conducente ed idonea a consentirci di avere il tempo per concludere l'esame di questo disegno di legge. Infatti gli articoli 2 e 15, attualmente accantonati, hanno bisogno di un momento di riflessione, di un affinamento, di una consultazione, anche con i tecnici dell'Assessorato e con gli esperti che ci stanno prestando la loro opera.

Pertanto, alla richiesta avanzata dall'onorevole Capitummino, aggiungerei, se la Presidenza me lo consente, quella di sospendere la seduta affinché, informalmente, la Commissione possa lavorare subito. Prego vivamente i colleghi di evitare che si introducano altri elementi. Mi rendo conto che tutte le richieste poste sono legittime, che registriamo qualche settimana

di ritardo sull'elezione dei vari organi di controllo, ma, obiettivamente, la politica è realismo. Vogliamo introdurre tutti questi elementi proprio nel finale della legislatura per avere un finale da «festa di San Giuseppe», cioè pirotecnico? Ritengo che una sospensione dei lavori sia utile, anche per creare le condizioni della definizione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base delle motivazioni esposte dal Governo, accollo la richiesta avanzata, e pertanto credo si possa procedere con gli adempimenti regolamentari previsti a conclusione di ogni seduta.

Sull'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge 702/A.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 83 comma secondo del Regolamento interno, ha chiesto di parlare l'onorevole D'Urso. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per rinnovare la richiesta di reiscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 702/A «Disciplina dell'annullamento d'Ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi», e così farò fino alla chiusura della legislatura. Poiché è presente l'Assessore per il territorio, onorevole Gorgone, potrebbe comunicarci se il parere dell'Ufficio legislativo e legale è stato acquisito, visto che ancora non è pervenuto presso gli uffici dell'Assemblea?

GORGONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Do atto che il parere è stato effettivamente reso.

D'URSO. Signor Presidente, l'Assessore ha dato atto che il parere chiesto dal Governo al momento della sospensione, è pervenuto.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Assessore, non avrebbe niente in contrario a che il disegno di legge venga posto all'ordine del giorno?

GORGONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Nulla in contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se ne prende atto.

Comunicazione dell'agenda dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in ordine ai prossimi lavori parlamentari comunico quanto segue:

1) l'Assemblea terrà seduta oggi pomeriggio e domani mattina per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno;

2) la Commissione «Bilancio» si riunirà nel pomeriggio di lunedì 25 marzo e proseguirà la sua attività per l'intera giornata di martedì 26 marzo;

3) l'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 27 marzo. Esaurito l'ordine del giorno avrà luogo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

I lavori d'Aula riprenderanno mercoledì 3 aprile prossimo venturo per la discussione dei provvedimenti che saranno individuati nella suddetta sede;

4) lunedì 25 marzo, alle ore 11,30, si svolgerà un incontro tra l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia regionale, i segretari regionali dei partiti, ed il Presidente della Commissione antimafia nazionale, onorevole Gerardo Chiaromonte.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, ho grande rispetto per la Presidenza — e qui lo confermo ancora una volta — alla quale nel mio ultimo intervento avevo chiesto sommessamente, e con grande deferenza, di tenere in considerazione sempre, comunque, la necessità di riunire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Di fatto si è stabilito, da parte della Presidenza, l'ordine dei lavori anche per la prossima settimana come lei ci ha testé comunicato. Mi pare, se non ricordo male, che nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si fosse stabilito che bisognava tenere un'altra riunione della Conferenza per definire l'ulteriore ordine dei lavori; e questo non per mancanza di fiducia nei confronti della Presidenza, quanto piuttosto per dare conforto alle sue decisioni. Alcune indicazioni della Presidenza, infatti, non trovano una disponibilità da

parte dei Gruppi, non perché questi non vogliano lavorare, ma perché potrebbero chiedere di lavorare per altre settimane. Ho detto poco fa, e lo confermo adesso, che, per quanto riguarda il nostro Gruppo, non poniamo limiti di tempo: possiamo continuare a lavorare per tutto il mese di aprile.

Signor Presidente, alcune riunioni ed incontri, previsti nelle indicazioni date qualche minuto fa, non trovano la disponibilità da parte dei Gruppi. Comunque, per quanto ci riguarda, se questa è una decisione definitiva, mi preme evidenziare l'esigenza che il programma dei lavori dell'Assemblea venga comunicato ai capigruppo perché insieme possano concordarlo (per quanto mi riguarda possiamo continuare a lavorare fino a quando tutti i disegni di legge posti all'ordine del giorno non saranno approvati). Andrebbero altresì comunicati ai deputati anche date, orari e giorni, in modo tale che noi tutti si possa programmare i nostri lavori. Diversamente si creerebbero delle grandi difficoltà ed i capigruppo non potrebbero svolgere fino in fondo il loro ruolo istituzionale.

Per questo motivo avevo chiesto poco fa, e lo chiedo ancora, che si tenga nella giornata di oggi una riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in modo che si possa, insieme alla Presidenza, eventualmente rivedere questa agenda e modificarla, e quindi comunicarla all'Aula nel pomeriggio di oggi. La mia è una richiesta formale ed ufficiale.

PRESIDENTE. Onorevole Capitummino, il Presidente Lauricella sarà informato tempestivamente della sua richiesta, tuttavia le vorrei ricordare che, nella seduta numero 347 del 14 marzo 1991, è stato comunicato, al punto tre del programma che allora era stato definito, che «l'Aula terrà seduta a partire da mercoledì 20 marzo prossimo venturo con all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge relativi a: vincoli urbanistici; riforma delle autonomie locali; controlli amministrativi; legge-quadro sul pubblico impiego; appalti; personale delle Unità sanitarie locali; poliambulatori e servizi di medicina del lavoro. Successivamente saranno discussi i provvedimenti legislativi che saranno esitati dalla Commissione «Bilancio». Al quarto punto era stato comunicato che «la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari tornerà a riunirsi nella prossima settimana per affrontare il tema della riforma elettorale», e non per altri argomenti. L'onorevole Capitummino

ha formulato una richiesta e pertanto ne informeremo il Presidente, ma l'agenda dei lavori che ho letto poco fa è perfettamente coerente con quanto prima comunicato a quest'Assemblea.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, ricordo certamente i termini del comunicato da lei letto, però ricordo pure per quanto mi riguarda, a nome del gruppo del Partito democratico della sinistra, di non avere accettato date prefissate di chiusura dell'Assemblea regionale siciliana e di avere detto che questa avrebbe dovuto lavorare fino a quando certi disegni di legge che ancora non sono all'ordine del giorno e che si trovano ancora in Commissione «Bilancio» non fossero stati votati dall'Assemblea stessa. Indicai anche una scala di priorità, che è inutile qui ripetere. Quindi, a questo punto, diventa fondamentale sapere quanto dovrà lavorare l'Assemblea; ciò anche in relazione alla data delle elezioni regionali, su cui pare che il Governo si appresti a decidere nelle prossime ore.

Credo che quest'Assemblea regionale non possa chiudere la legislatura senza dare risposta ad alcuni problemi sociali di enorme rilevanza. Non vorremmo, dunque, che si giocasse solo sull'ordine del giorno vecchio per determinare poi, all'ultimo momento, fatti traumatici che assolutamente non accetteremmo.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato quanto ci è stato comunicato. Riteniamo che debba essere convocata una Conferenza dei capigruppo. Ciò potrebbe benissimo avvenire anche la settimana successiva alle prossime festività pasquali, considerato che per oggi abbiamo dei punti all'ordine del giorno da esaminare e che la settimana prossima è prevista una riunione della Commissione «Bilancio».

Intanto potremmo iniziare a discutere il disegno di legge di recepimento della legge statale numero 142 del 1990; nel frattempo la Conferenza dei Capigruppo potrebbe stabilire le cose da fare. Tra l'altro una Conferenza convocata per la settimana dopo Pasqua, ci mette-

rebbe nelle condizioni di conoscere esattamente i disegni di legge licenziati o che hanno avuto la relativa copertura finanziaria da parte della Commissione «Bilancio».

Questa la proposta che il Gruppo del Movimento sociale italiano sottopone alla Presidenza.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, anche se ella nella breve replica di poc'anzi ha tenuto a precisare che il comunicato in precedenza letto era assolutamente coerente con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, tuttavia non possiamo nascondere che siamo rimasti sorpresi, e in parte sconcertati, non tanto per le questioni che vengono delineate dal comunicato, quanto piuttosto per l'andamento complessivo dei lavori dell'Assemblea da oggi a quando la stessa chiuderà per l'inizio della campagna elettorale. Ci pare che si lasci tutto in una sorta di limbo indeterminato, all'interno del quale può succedere tutto e il contrario di tutto, il che, signor Presidente, è esattamente il contrario di quanto ripetutamente detto, affermato e in qualche modo confermato dalla Conferenza dei Capigruppo, laddove è stata posta con chiarezza e con fermezza — credo da parte di tutti, compreso il Presidente dell'Assemblea che su questo è ripetutamente intervenuto — l'esigenza che l'Assemblea debba acquisire certezza di quando si svolgeranno le elezioni regionali, avere certezza di come parametrare i tempi della sua attività rispetto a questa scadenza e, evidentemente, anche individuare, se del caso, le priorità rispetto ai disegni di legge.

Ora, non c'è dubbio che il cadenzamento dei lavori, così come viene prospettato da questo comunicato, soprattutto appunto per la indeterminatezza che esso presuppone, non aderisce alle cose stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo. Per cui anch'io, signor Presidente, ritengo indispensabile che venga convocata la Conferenza dei Capigruppo immediatamente, se non oggi pomeriggio, certamente però prima che inizino i lavori d'Aula per la settimana successiva.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo di poter cogliere questa indicazione che mi sembra sia contenuta in tutti gli interventi che si sono succeduti: da parte di più Gruppi parlamentari viene sollecitata una riunione della Con-

ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non, così come qui è stato detto, dopo l'esaurimento dei punti di cui all'attuale ordine del giorno, bensì prima che si riprenda l'attività parlamentare, dopo le festività pasquali. Se ho bene interpretato, sarà questo il messaggio che porterò all'onorevole Presidente.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, giovedì 21 marzo 1991, alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (rubrica «Presidenza - Affari generali»):

numero 2528: «Delucidazioni sulle modalità di previsione del trattamento economico del personale regionale mediante "note di attribuzione" sottoposte alla sola firma dell'Assessore ovvero del direttore generale», dell'onorevole Piro;

numero 2559: «Notizie sui criteri di ammissione delle cooperative ai benefici di cui alla legge regionale numero 37 del 1978», degli onorevoli La Porta, Aiello, Altamore, Capodicasa, Consiglio, Colombo, Chessari, D'Urso, Gueli, Laudani, Virlinzi;

numero 2576: «Revisione della scelta di effettuare preselezioni nei concorsi regionali tramite quiz contenuti in book-quiz distribuiti ai candidati», dell'onorevole Martino.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A). (*Seguito*);

2) «Norme in materia di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana» (879 - 814 - 854 - 864 - 867/A);

3) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A). (*Seguito*);

4) «Integrazioni alla legislazione regionale in materia di appalti di opere e di for-

niture pubbliche» (905 Titolo II - 862 - 820 Titolo III - 322/A);

5) «Norme in materia di personale delle unità sanitarie locali» (745 - 418 - 539 - 589 - 628 - 701/A). (*Seguito*);

6) «Provvedimenti per il funzionamento dei poliambulatori e dei servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali» (772/A).

IV — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.

V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 Titolo III/A);

2) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954/A);

3) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali» (943/A);

4) «Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa» (538/A);

5) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 titolo I - 820 titolo VI - 683 - 150 titolo III/A).

6) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71 in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali» (849/A).

La seduta è tolta alle ore 12,35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo